

# I vincoli al bilancio d'esercizio

## Vincoli giuridici e principi contabili

di Piero Mella

*La redazione del bilancio d'esercizio è sottoposta a numerosi vincoli che limitano la libertà (o l'arbitrio) dell'imprenditore o dell'amministratore della società.*

*Alcuni di tali vincoli sono posti dall'ordinamento giuridico; altri derivano dalla logica economica o dalla prassi contabile, costante e ritenuta corretta e sono formalizzati nei Principi Contabili di Generale Accettazione.*

*L'operatore di contabilità e di bilancio non può ignorarli; deve, al contrario, conoscerne la portata per poterli applicare convenientemente.*

*In questo saggio l'autore offre un quadro generale di riferimento evidenziando la rilevanza tanto dei vincoli giuridici quanto di quelli rappresentati dai principi contabili.*

### 1. Il bilancio di esercizio

Il bilancio d'esercizio rappresenta il documento tramite il quale, istituzionalmente, l'imprenditore determina, e comunica ai «terzi», i risultati economici della gestione svolta nel periodo amministrativo.

I «terzi», vale a dire:

- i soci (soprattutto nelle società a base capitalistica: S.p.a., S.r.l. ed S.a.a.),
  - i dipendenti (non dirigenti),
  - i finanziatori a titolo di capitale di prestito,
  - i clienti,
  - i fornitori,
  - il fisco e le altre pubbliche autorità,
  - la collettività in genere,
- devono potere desumere dal bilancio le *informazioni* necessarie per *apprezzare* (giudicare) la gestione svolta dall'impresa (1).

Il bilancio d'esercizio non deve, quindi, essere considerato un semplice *rendiconto* degli amministratori circa gli investimenti attuati ed i rendimenti conseguiti nell'impresa amministrata, ma deve essere considerato un vero e proprio «modello» descrittivo della gestione aziendale.

Della gestione deve rappresentare tanto i risul-

(1) L'IAS n. 1 (si veda, più oltre, il par. 9) chiaramente così indica agli utilizzatori dei bilanci:

«11. Il bilancio fornisce informazioni destinate a molteplici utilizzatori, quali azionisti e creditori (attuali e potenziali) e lavoratori dipendenti. Altre importanti categorie di utilizzatori sono rappresentate da fornitori, clienti, organizzazioni sindacali, analisti finanziari, statistici, economisti, come pure dagli organi fiscali ed amministrativi».

tati prodotti quanto la struttura dei finanziamenti e quella degli investimenti.

Il bilancio deve essere, perciò, documento atto ad informare circa l'*entità* e la *struttura* del reddito, del patrimonio e, in particolare della struttura dei finanziamenti attivati dall'impresa (2).

### 2. I vincoli al bilancio di esercizio

Sono, in genere, possibili differenti «modelli» di una stessa «realtà»; ciascuno può distinguersi dall'altro per le diverse dimensioni rappresentate, per i differenti obiettivi perseguibili tramite la sua costruzione, per le tecniche alternative impiegate.

Anche il bilancio d'esercizio, in quanto modello della gestione, può essere strutturato in forme differenti, con tecniche diverse e per il conseguimento di obiettivi informativi vari.

Alcuni autori sono arrivati ad affermare persino l'impossibilità di conformare un unico bilancio d'esercizio valido in ogni circostanza sostenendo, di contro, la necessità di redigere bilanci *ad hoc*, tutti ugualmente significativi, per ogni particolare esigenza informativa (3).

Proprio per la molteplicità dei criteri alternativi di formazione, il bilancio potrebbe essere redatto in termini tali da offrire «descrizioni» della «realtà» aziendale anche di molto dissimili l'una dall'altra. Per questo, è, da sempre, sentita l'esigenza di porre «regole» univoche di redazione, valide per ogni impresa.


Solo nel rispetto di un *sistema standardizzato di regole di redazione*, il bilancio non sarà documento strutturato arbitrariamente dall'imprenditore; non offrirà rappresentazioni di volta in volta diverse della stessa realtà; sarà, al contrario, documento affidabile, composto sulla base di criteri uniformi nel tempo (bilanci della stessa impresa) e nello spazio (bilanci di diverse imprese), onde consentire analisi ed apprezzamenti fondati su dati univoci o, comunque, *verificabili*.

In quanto *imposti* all'imprenditore, i sistemi di

(2) Ricordiamo che l'art. 2, par. 3 della IV Direttiva CEE prescrive che: «I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società» (si veda, più oltre, il par. 6).

(3) Si veda ad esempio, N. Rossi, *Il bilancio d'esercizio*, Utet, Torino.

Il principio dell'unicità del bilancio d'esercizio, insieme con quello della pluralità dei bilanci speciali è, però, ormai acquisito dalla dottrina. In tal senso si vedano F. Superti Furga, *Le valutazioni di bilancio*, Isedi e C. Cattaneo, *Il bilancio d'esercizio*, Etas Libri, Milano.



regole di formazione uniforme del bilancio possono essere considerati veri e propri «vincoli» al bilancio.

Due sono, in genere, in quasi tutti i paesi progrediti, i sistemi di vincoli al bilancio:

1. *i vincoli giuridici*, di diritto positivo;
2. *i vincoli tecnici*, degli ordini professionali dei contabili e degli operatori di bilancio in genere.

Consideriamoli distintamente.

### 3. I vincoli giuridici al bilancio di esercizio

Sono posti con norme di legge dagli Stati nei quali le imprese svolgono la loro attività; sono, perciò, vincoli cogenti. Pongono obblighi di comportamento cui l'imprenditore, in genere, e l'amministratore di società, in specie, non può derogare.

I vincoli di legge recepiscono, solitamente, i principi contabili di generale accettazione si che il loro rispetto dovrebbe, in teoria, addurre ad un bilancio significativo.

Accade spesso, tuttavia, che la normativa imponga comportamenti non rispondenti ad alcuni principi contabili generali; altre volte, la normativa prescrive solo comportamenti generali o pone limiti minimali o massimali di comportamento. Il comportamento corretto, nell'ambito di tali limiti, dovrebbe conformarsi alle prescrizioni dei vincoli posti dai principi contabili.

Il rispetto stretto dei vincoli giuridici può fare divergere anche notevolmente il risultato di bilancio da quelli del calcolo economico sviluppato dall'imprenditore, soprattutto quando i vincoli di diritto limitano, in misura troppo stretta, le possibilità d'azione del redattore del bilancio, imponendogli dati comportamentali, anche in contrasto rispetto a quelli dettati dai vincoli contabili ed economici. L'imprenditore e l'amministratore devono, quindi, cercare di conformare il bilancio nell'ambito dei vincoli che ne impongono dati «contorni», quando non incompatibili con i criteri economicamente corretti di formazione.

In ogni caso le deroghe ai vincoli posti dal diritto positivo devono potere essere ampiamente giustificate.

### 4. I vincoli del diritto italiano.

Dei vincoli giuridici del diritto italiano si può effettuare la seguente classificazione indicativa:

a) *vincoli di redazione*: comprendono le norme che impongono la redazione del bilancio a particolari aziende di produzione, escludendo dall'obbligo aziende di altre specie. Nel diritto positivo italiano si possono rammentare, ad esempio, gli articoli 2217 C.C. e 2423 C.C., che statuiscono l'obbligo della redazione del bilancio per gli im-

prenditori commerciali e per quelli collettivi che istituiscono S.p.A. e società equiparabili;

b) *vincoli di forma e di contenuto*: comprendono le norme che impongono data forma e contenuto (di solito indicativo e minimale) al bilancio tecnico. Si possono ricordare, tra le molte, le disposizioni degli articoli 2424 C.C. e 2425 bis C.C., che statuiscono *schemi minimali* di presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per le S.p.A., oltre alle numerose disposizioni accolte in leggi e decreti che disciplinano il contenuto del Conto Economico per aziende svolgenti particolari attività (Editori di quotidiani; aziende di credito, di assicurazione, ecc.);

c) *vincoli di presentazione dei dati*: sono costituiti dalle norme che disciplinano i principi per la presentazione concreta dei valori accolti nel bilancio. Si rammentino le disposizioni del Codice Civile in tema di «chiarezza» e «precisione», di «evidenza» e «verità», in tema di «divieto di compenso di partite»; si pensi, ancora, alle numerose norme fiscali che ammettono dati comportamenti subordinati all'iscrizione di particolari voci di bilancio, voci altrimenti non necessariamente evidenziabili (plusvalenze da reinvestire, saldi attivi di rivalutazione, ecc.);

d) *vincoli di valutazione*: comprendono le norme che limitano la libertà di scelta dei criteri di valutazione. Tra quelle del diritto civile e fiscale, occorre tener presenti, ad esempio: i disposti degli articoli da 2425 a 2431 del Codice Civile (2425 bis e 2429 bis esclusi), nonché alcune norme sulla valutazione del reddito imponibile d'impresa, contenute nel D.P.R. 39-9-73 n. 597 e norme collegate;


e) *vincoli di documentazione*: sono rappresentati dalle norme che «impongono» e «disciplinano» la «trasformazione» del bilancio tecnico (S.P. e P.P.) in bilancio per la completa informazione.

Si rammentano quelle che disciplinano la relazione degli amministratori al bilancio (2429 bis C.C.) e quella del collegio sindacale (2432 C.C.), oltre alle integrazioni e specificazioni contenute in altre leggi e decreti per la documentazione di bilanci per aziende svolgenti particolari attività; si ricorda, inoltre, l'ultimo comma dell'art. 2424 C.C., che impone di allegare, a quello della società, bilanci o prospetti di dati relativi a società controllate o collegate.

Ai precedenti vincoli si possono aggiungere i seguenti, che costituiscono *vincoli procedurali*:

f) *vincoli di controllo*: costituiti da norme che impongono dati controlli per accertare la rispondenza dei valori di bilancio ai fatti aziendali e per verificare l'idoneità delle procedure di rilevazione a configurare i valori evidenziati. Attualmente, le aziende che chiedono i benefici della legge di ristrutturazione industriale devono presentare bilanci certificati. L'istituto della revisione e della certificazione è stato introdotto, comunque, anche nel nostro diritto positivo.

Con l'attuazione della IV Direttiva C.E.E. sarà



## Bilancio

imposto l'obbligo della certificazione del bilancio di società di capitali; la nostra legislazione in tema di bilancio, comunque, subirà probabilmente, notevoli modificazioni al fine dell'armonizzazione alla Direttiva;

g) *vincoli di pubblicità*: sono rappresentati dalle norme che impongono sia data «pubblicità» al bilancio (completo) disciplinandone le modalità. Comprendono sia le norme che descrivono la procedura di formazione stessa del bilancio (quali quelle dell'art. 2423 C.C.), sia quelle che statuiscono le modalità per rendere «pubblico» il bilancio (quale, ad esempio, quella prevista attualmente dall'articolo 2435 C.C.).

### 5. I vincoli posti dai principi contabili di generale accettazione (G.A.A.P. cioè: General Accepted Accounting Principles)

Il secondo gruppo di vincoli è costituito dai principi e dalle *regole di comportamento tecnico* «generalmente accettati» dagli operatori contabili in quanto ritenuti atti sia a rendere efficiente il processo di rilevazione contabile delle operazioni di gestione, da un lato, sia a consentire una rappresentazione corretta della «realtà» della gestione aziendale, dall'altro.

Un «principio» può essere, in generale, definito come una proposizione che venga asserita da «esperti» con possibilità di controllo e di verifica, avente accettazione tra i membri di un «gruppo professionale» in quanto gli «esperti» siano ritenuti competenti ad indicare i comportamenti più corretti ed efficienti in un dato ambito operativo (4).

I principi sono considerati *validi* se ed in quanto costituiscono *guida utile* nella scelta tra alternative di comportamento.

I principi non sono, spesso, *autoevidenti*: sono guida all'azione solo se *accettati*, dopo divulgazione adeguata, all'interno del *gruppo operativo*.

*I principi contabili generalmente accettati possono essere distinti in:*

1. *principi contabili generali*
2. *principi contabili particolari* (o specifici)

Si denominano *generali* i principi contabili riguardanti l'intero processo di rilevazione contabile e di formazione del bilancio d'esercizio.

Sono «particolari» quelli relativi alla contabilizzazione ed all'esposizione in bilancio dei valori di particolari operazioni.

È importante osservare che:

(4) Sinonimi del termine sono: *convenzioni, procedure generali, standards, guide d'azione, regole generali.*

Per ulteriori analisi dei principi generali si rimanda a P. Mella, *Contabilità generale e bilancio d'esercizio*, cap. IV, IPSOA, Milano.

Per un'ampia panoramica dei principi generali e particolari si può consultare: L. Rinaldi, *Guida ai principi contabili di bilancio*, ISDAF, Pavia, 1984.

1. i *principi contabili generali* derivano dalla dottrina contabile consolidata e non sono, in genere, autonomamente codificati, in quanto ritenuti ormai standardizzati ed accettati universalmente in virtù della loro evidenza logica e della loro comprovata efficacia operativa. Sono, solitamente, presentati nei testi base di ragioneria e di *accounting*;

2. i *principi contabili particolari*, in quanto sviluppano regole minuziose di rilevazione e di presentazione dei valori nel bilancio, sono, invece, formalizzati in documenti autonomi «emanati» da associazioni di operatori contabili (principi dei dottori commercialisti e dei ragionieri professionisti, ad esempio) o da associazioni imprenditoriali (principi Assonime, ad esempio) o da particolari imprese o gruppi (principi IRI, ad esempio) o da gruppi di studio qualificati (principi dei docenti di ragioneria, ad esempio);

3. nell'ambito dei principi contabili particolari possono essere richiamati i principi generali ma questi non sono di solito dettagliati minuziosamente: la conoscenza dei principi generali è supposta in ogni operatore di bilancio;

4. come già in precedenza osservato, nell'ambito dei vincoli giuridici sono, a volte, posti — esplicitamente od implicitamente — obblighi di bilancio che riflettono (principio di «prudenza nella valutazione»), o derivano da (principio di valutazione delle merci al minore tra il costo ed il prezzo desunto dall'andamento del mercato) principi generali; altre volte, invece, i principi contabili sono richiamati più o meno in forma esplicita (è vietato distribuire utili non «realizzati»);


5. i principi, generali o particolari, integrano, o completano, i vincoli giuridici: non dovrebbe, generalmente, esservi contrasto tra vincoli di legge e principi contabili; di fatto, spesso, i principi contabili pongono regole inapplicabili senza contraddire la vigente normativa (l'iscrizione dei valori dei contratti di «locazione finanziaria» secondo il principio della *capitalizzazione* dei canoni, ad esempio, è inapplicabile nella vigente normativa italiana che prevede, invece, l'annotazione secondo il metodo cosiddetto *patrimoniale*).

### 6. Funzione e finalità dei vincoli di bilancio

Da quanto in precedenza osservato è immediato dedurre che i vincoli di bilancio — siano essi posti dal diritto positivo, siano essi posti dai principi contabili — svolgono una importante *funzione* per il conseguimento di una *finalità* di rilievo.

La *funzione* è quella di prescrivere all'operatore di bilancio il comportamento più razionale, tra i molti possibili, per formare questo documento. È, perciò, una funzione volta ad obbligare a dati comportamenti, a limitare, per lo meno, l'ambito di discrezionalità nella redazione del bilancio.

La *funzione* è finalizzata al conseguimento del-



*l'obiettivo dell'ottenimento di un bilancio significativo. Di un bilancio, cioè, in grado di costituire un modello efficacemente rappresentativo della «realità» gestionale raffigurata.*

Questo è il senso dell'obbligo prescritto dagli articoli 2423 e 2217 del codice civile. Secondo l'art. 2423, dal bilancio devono risultare, con *chiarezza e precisione*, la situazione patrimoniale della società nonché gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Secondo l'art. 2217 il bilancio (il conto Profitti e Perdite, in particolare), deve «dimostrare», con *evidenza e verità*, gli utili conseguiti o le perdite subite.

Questo è altresì, il senso della prescrizione accolta nell'art. 2 della IV Direttiva CEE (ripresa, per le sole valutazioni di bilancio, dall'art. 9 della legge 19/3/83 n. 72, nota come «Visentini bis») per la quale il bilancio deve offrire un *quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.*

*I vincoli al bilancio, quindi, sono volti a prescrivere il comportamento contabilmente più razionale perché il bilancio (modello) offra un quadro fedele della realtà (gestione) in termini di risultato economico, situazione degli investimenti (situazione patrimoniale) e dei finanziamenti (situazione finanziaria).*

## 7. Rilevanza dei principi e dei postulati contabili

Mentre quelli di legge sono cogenti, i principi contabili rappresentano vincoli all'operatore di bilancio nei limiti in cui questo si identifichi nel gruppo degli operatori che ha emanato quei principi e li riconosca valida guida all'azione.

È necessario, perciò, che i principi contabili possiedano requisiti tali da potere diventare guida riconosciuta ed accettata per la formazione del bilancio. Termini «principi» e «postulati» contabili sono, spesso, considerati sinonimi (5). È, tuttavia, necessario ricordare che per *postulato* si intende qualunque proposizione assunta come vera senza verifica.

Può anche essere affermato — in termini più generali — che un postulato rappresenta un elemento di una serie di assiomi o di assunzioni che costituiscono la base, spesso solo supposta, di un sistema di pensiero o di un processo operativo, organizzato.

La *verità* di un postulato come quella, in generale, dell'assunzione o dell'assioma, si ritiene non dimostrabile o, comunque, garantita dalla realtà.

Così, ad esempio, il postulato che il contabile possa avere a disposizione, in «tempo reale», i documenti originari che comprovano le transazioni

(fatture, bolle di accompagnamento, ricevute, lettere di accredito e addebitamento sui conti correnti di corrispondenza, ecc.) — presupposto indispensabile per la quantificazione dei valori — si ritiene garantito in qualunque realtà aziendale; non vi è, quindi, per esso né necessità né possibilità di verifica *ex ante*.

A volte l'indimostrabilità di un postulato si ritiene connessa alla sua *autoevidenza*.

Il postulato che il contabile possa effettuare le annotazioni in un'unica moneta di conto, ad esempio, non richiede verifica in quanto autoevidente.

L'indimostrabilità è connessa, altre volte, al fatto che il postulato è accettato quale principio di comportamento e di pensiero in *altri campi applicativi*.

La possibilità che l'azienda abbia vita non istantanea, bensì estesa ad un arco temporale, non richiede verifica in quanto valido per qualunque altra forma di organizzazione.

Data la complessità insita in ogni sistemazione, teoricamente e praticamente, efficiente dei numerosi postulati e degli ancor più numerosi *principi* di fatto seguiti o potenzialmente adottabili, nel tentativo di offrire una *guida* che agevoli la conoscenza dei principi fondamentali, contabili e di bilancio, completiamo queste brevi note con alcune indicazioni storico-bibliografiche.

## 8. I principi contabili in USA. Il FASB

I principi contabili, negli USA, sono emanati dal *Financial Accounting Standards Board — FASB — ente sorto dalla Financial Accounting Foundation (FAF) fondata, a sua volta, negli anni Cinquanta, dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) e da altre organizzazioni professionali.*

Oltre che al FASB, la FAF diede vita anche al *Financial Accounting Standards Advisory Council — FASAC — finalizzato ad emettere pareri su argomenti tecnici e su interpretazioni emesse dal FASB.*


I principi contabili statuiti dal FASB, con i principi emanati dall'AICPA, sono pubblicati da McGRAW-HILL BOOK COMPANY, in due volumi (attualmente) che accolgono anche:

- gli «Accounting Research Bulletins (ARB)»,
- le «Accounting Principles Board Opinions (APBO)»,
- gli «Accounting Principles Board Statements (APBS)»,
- le «Accounting Interpretations»,
- gli «Accounting Terminology Bulletins».

## 9. I principi contabili internazionali. Lo IASC

Nel gennaio 1970 in Gran Bretagna, dal Consiglio dell'*Institute of Chartered Accountants in En-*

(5) Si veda il Documento n. 1 dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Giuffrè, Milano.



## Bilancio

*gland and Wales*, nacque un *Accounting Standards Steering Committee*, successivamente denominata *Accounting Standard Committee (ASC)*, avente lo scopo di statuire i principi contabili.

Le principali organizzazioni professionali in materia contabile di molti stati europei ed extra europei tra cui Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Australia, Giappone e Messico nel giugno 1973 istituirono l'*International Accounting Standards Committee (IASC)* con la finalità di emanare principi contabili internazionali, di diffusa ed uniforme accettazione. Dal 1° gennaio 1980 anche l'Italia, tramite il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, è entrata a far parte dello IASC ed oggi oltre 50 stati sono presenti in questa organizzazione a carattere internazionale.

Attualmente lo IASC ha emesso 21 principi contabili; altri sono ancora allo stato di proposta per la discussione.

I principi contabili internazionali (IAS) sono stati tradotti in Italia da G. Tomasin e pubblicati dall'IREO, di Venezia, attualmente in due volumi (1980 e 1983).

Come più ampiamente è detto al par. 11, nel 1982 la CONSOB (Delibera n. 1079 dell'8/4/82) ha deliberato che i principi IASC debbano integrare quelli emanati dai Dottori Commercialisti sia quale guida per la redazione dei bilanci delle Società con azioni quotate in Borsa, sia quale guida per la società di revisione ai fini della certificazione dei bilanci.

### 10. I principi contabili italiani dei dottori commercialisti e dei ragionieri

Nel 1975 il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti* incaricò una Commissione di ricerca di studiare le problematiche che sarebbero sorte con l'introduzione, nel nostro paese, dell'istituto della revisione e della certificazione dei bilanci.

Nello stesso anno la Commissione di studio appena nata si scisse in due commissioni: la *Commissione per la statuizione dei principi contabili* e la *Commissione per la statuizione dei principi di revisione*.

Attualmente la Commissione per la statuizione dei principi contabili ha emesso 8 principi. Altri sono in preparazione.

Tali principi, insieme con quelli di revisione, sono pubblicati dalla Casa editrice Giuffrè, di Milano, in fascicoli autonomi da includere in un raccoglitore e sono stati ripresi da altri Editori.

### 11. I vincoli posti dai principi contabili in Italia

I principi contabili non sono, oggi, formalmente riconosciuti nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

Non si sono ancora tradotti in vincoli giuridici.

Ricordiamo, tuttavia, che il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, che prevede il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa, all'art. 4, nel disciplinare la certificazione del bilancio, esplicitamente fa riferimento a «corretti principi contabili» (6).

La CONSOB, con delibera 1079, dell'8 aprile 1982, «rilevata l'esigenza di indicare univoci modelli di riferimento per la certificazione, in attesa di una pronta formulazione ed applicazione delle direttive comunicarie»... «*RITIENE che la serie di principi contabili, predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per le imprese mercantili ed industriali debba essere considerata quale punto di riferimento sia per le società con azioni quotate in borsa, sia per le società di revisione rispettivamente per la redazione e la certificazione dei bilanci; ed inoltre RACCOMANDA alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale di adottare la serie di principi di revisione redatti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, integrata da quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero indispensabili*».

I principi contabili dei Dottori Commercialisti dell'IASC, perciò sono punto di riferimento per la redazione dei bilanci delle S.p.A. con azioni quotate in borsa. Essi, tuttavia, potranno rappresentare valido strumento tecnico per ogni operatore contabile.

(6) Il secondo comma dell'art. 4 citato, tra l'altro così recita: «(omissis) La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo articolo 8, secondo comma, n. 2 (omissis)».